



# **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA  
FERROVIA CIRCUMETNEA

**PROCEDURA OPERATIVA N. 07**

**GESTIONE DELLE FORNITURE ESTERNE CONNESSE CON LA SICUREZZA**

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA REVISIONE</b>	<b>REDATTO</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>
0	30/09/2019	PRIMA EMISSIONE	I. Carbonaro	V. Brunetto	M. Lo Bello

## SOMMARIO

1	Scopo e Campo di applicazione .....	3
2	Processo di selezione dei fornitori .....	3
3	Modalità di gestione dei rapporti con i fornitori.....	4
3.1	CONTRATTO .....	4
3.2	PROCEDURE D'INTERFACCIA .....	4
3.3	PROCEDURE DI VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE.....	4
3.4	MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO .....	5
4	Gestione dei fornitori .....	6
4.1	TIPOLOGIA DI FORNITORI E APPALTATORI.....	6
4.2	COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE FORNISCONO SERVIZI.....	6
4.3	RAPPORTI TRA FCE E IMPRESE DI SERVIZI (IDS) .....	6
4.4	RAPPORTI TRA FCE E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MANUTENZIONE .....	7
5	Responsabilità .....	7
5.1	RESPONSABILITÀ DEL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI.....	7

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

---

La presente procedura si applica alle attività di esternalizzazione di servizi e beni connessi con la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Soggetti interessati:

- Fornitori di servizi relativi alla gestione del personale;
- Fornitori di servizi relativi alla formazione del personale;
- Fornitori di servizi relativi all'acquisizione e mantenimento di caratteristiche tecniche dei veicoli e dei mezzi di trazione.
- Fornitori dei servizi di manutenzione del materiale rotabile (Soggetti Responsabili della Manutenzione);
- Fornitori di ricambi, attrezzature e sistemi tecnologici coinvolti nello svolgimento di attività di sicurezza.

La presente procedura viene redatta in coerenza con il principio di assunzione della responsabilità, con lo scopo di fornire gli strumenti alla dirigenza aziendale per procedere ad una scelta consapevole dei fornitori e a valutare l'impatto delle attività di esternalizzazione sull'organizzazione aziendale e sulle proprie prestazioni di sicurezza.

I fornitori devono:

- essere competenti e dimostrare di avere sistemi di gestione di qualità, sicurezza e ambiente, se non già certificati, almeno in fase di certificazione;
- disponibili a fornire dati e informazioni utili a gestire i rischi derivanti dal processo;
- definire chiaramente le proprie responsabilità in sede contrattuale;
- disponibile a fornire l'accesso alle proprie strutture per lo svolgimento di audit su prodotti e processi.

## 2 PROCESSO DI SELEZIONE DEI FORNITORI

---

Ferrovia Circumetnea (FCE) utilizza solo fornitori qualificati e di comprovata esperienza, che siano in grado di dimostrare sul campo e in modo documentale le proprie caratteristiche, come da "Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l'utilizzo delle procedure di gara telematica" approvato con Delibera del Gestore n. 1103 del 10/05/2019.

FCE in sede contrattuale definisce gli standard operativi e normativi che il fornitore deve rispettare.

Il processo di selezione dei fornitori prevede un cadenzamento almeno annuale ed è svolto secondo gli step di seguito sinteticamente indicati:

- una preselezione dei fornitori in base a requisiti di esperienza e di certificazione dei processi interni;
- la valutazione dello storico del fornitore in termini di sicurezza e qualità;
- dimostrazione che i fornitori abbiano la capacità di adeguarsi alla legislazione in vigore ed agli standard nazionali, e conformarsi alle procedure operative di FCE, alle procedure di emergenza e ai regolamenti in materia di sicurezza del lavoro.

Inoltre, FCE, prevede anche un cadenzamento annuale per la verifica del mantenimento della qualifica per i fornitori con cui sono attivi contratti (ad esempio verifica dei requisiti amministrativi e delle certificazioni eventualmente forniti).

Il tutto a supporto dell'elaborazione ed al sistematico aggiornamento dell'Albo Fornitori.

### 3 MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

---

La gestione dei rapporti tecnici e commerciali con i fornitori avviene tramite:

- Contratto;
- Procedure d'interfaccia (PI);
- Procedure di monitoraggio (PM).

In alcuni casi è possibile che le procedure di monitoraggio e di interfaccia, siano definite in un unico documento.

#### 3.1 CONTRATTO

I contratti, oltre a quanto normalmente previsto per le parti commerciali, devono prevedere al loro interno:

- La definizione delle responsabilità;
- Identificazione dei responsabili del contratto per i soggetti coinvolti;
- Descrizione delle prestazioni richieste;
- Gestione delle Non Conformità;
- Obblighi dei soggetti: normativa e documentazione aziendale applicabile;
- Istituzione di procedure atte al riesame dei criteri tecnico-normativi applicati;
- Istituzione di procedure d'interfaccia;
- Istituzione di audit di processo per verificare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni ed il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti;
- Istituzione di procedure di monitoraggio atte a verificare le prestazioni rese dal fornitore;
- Istituzione di modalità operative in caso di inefficacia delle prestazioni rese dal fornitore.

#### 3.2 PROCEDURE D'INTERFACCIA

La definizione delle procedure d'interfaccia viene richiesta dai contratti e allo scopo di normare gli aspetti operativi tra i soggetti. Le Procedure di Interfaccia (PI) devono prevedere almeno:

- La tipologia di dati da scambiare;
- La modalità previste per lo scambio dati;
- I soggetti e le strutture chiamate ad operare in modo coordinato;
- I riferimenti per lo scambio dei dati (n. tel, email, etc.).

#### 3.3 PROCEDURE DI VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE

L'attività di verifica e monitoraggio dell'esecuzione deve essere prevista in fase contrattuale e normata con apposite procedure che possono definire, se del caso, ulteriori Indicatori di Sicurezza Interni (ISI) come indici di valutazione delle prestazioni fornite, tenendo conto dei rischi associati all'esternalizzazione delle attività e alla definizione delle interfacce.

Pertanto ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

I monitoraggi delle attività devono essere effettuati anche in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.

Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall'esecutore nella propria offerta. In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

### **3.4 MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO**

La definizione delle procedure di monitoraggio delle prestazioni del fornitore, in termini di sicurezza e qualità, avviene secondo i criteri dettati dalla valutazione del rischio applicata all'attività fornita e alle conseguenze dell'esternalizzazione della fornitura di beni e servizi.

In generale quindi:

- si procede ad un'analisi dei processi dell'attività esternalizzata, tenendo conto del contesto operativo e delle varie interfacce;
- si individuano le possibili criticità, associando ad esse uno o più Indicatori di Sicurezza (IS) che confluiranno negli Indicatori di Sicurezza Interni (ISI);
- si procede ad una valutazione delle stesse con l'introduzione di eventuale azioni di mitigazione, che a loro volta richiederanno un monitoraggio e quindi la definizione di altri Indicatori di Sicurezza;
- si procederà a comunicare al fornitore il risultato dello studio.

## 4 GESTIONE DEI FORNITORI

---

### 4.1 TIPOLOGIA DI FORNITORI E APPALTATORI

FCE ha, di norma, rapporti con le seguenti tipologie di imprese:

- Imprese che forniscono Beni – IdB;
- Imprese che forniscono Servizi - IdS;
- Imprese esecutrici lavori di Manutenzione - IM.

Le imprese devono sempre fornire l'elenco del personale che opera per conto di FCE.

### 4.2 COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE FORNISCONO SERVIZI

Il personale dipendente da imprese con le quali FCE ha rapporti di fornitura, impegnato in attività proprie di FCE deve conoscere le norme ferroviarie necessarie per lo svolgimento delle mansioni di sicurezza richieste. FCE deve ricevere evidenza del possesso di tali abilitazioni.

Nei casi in cui i servizi forniti non necessitino di specifiche abilitazioni ferroviarie, ma siano normate da provvedimenti di legge, è necessario che tali certificazioni vengano fornite ad FCE.

Oltre alla certificazione delle competenze professionali, il fornitore di servizi dovrà dare evidenza:

- Della regolare posizione lavorativa dei dipendenti impiegati nei servizi forniti;
- Di aver assolto a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatte salve le dovute integrazioni a carico di FCE;
- Certificazione di qualità o contratto di affidamento dell'attività di certificazione (se ancora non completata);
- Eventuali precedenti esperienze nel settore, con annesse referenze.

### 4.3 RAPPORTI TRA FCE E IMPRESE DI SERVIZI (IDS)

Le imprese di servizi (IdS) possono fornire servizi che hanno impatto sulle prestazioni di sicurezza di FCE.

In fase contrattuale deve essere definito l'obbligo delle IdS di fornire ad FCE un report periodico contenente gli elementi necessari ad FCE per effettuare una valutazione delle prestazioni lavorative e di sicurezza del personale impiegato.

Se è previsto, da parte di FCE, l'utilizzo del personale per lo svolgimento di attività di sicurezza, è necessario che nel contratto vengano definite le modalità di gestione del personale, sia durante il periodo di formazione che durante il periodo di svolgimento delle attività a contratto.

FCE deve provvedere alla formazione del suddetto personale secondo gli standard dettati dal SGS e secondo gli stessi livelli qualitativi adottati per il personale di FCE.

FCE è responsabile delle attività svolte utilizzando personale delle IdS.

Se è previsto, da parte di FCE l'utilizzo di attrezzature indispensabili per svolgere attività di sicurezza, è necessario che nel contratto vengano definite le caratteristiche tecniche di tali attrezzature e l'eventuale necessità e periodicità di manutenzioni e controlli richiesti dalla casa produttrice (manutenzioni ordinarie, straordinarie, tarature ...)

#### **4.4 RAPPORTI TRA FCE E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MANUTENZIONE**

Nel caso di esternalizzazione di attività di manutenzione, il contratto, oltre a quanto precedentemente richiesto deve contenere:

- Allegati tecnici consistenti in:
  - 1) piano di manutenzione in vigore;
  - 2) istruzioni tecniche relative al piano di manutenzione;
  - 3) piano schede manutentive destinate alla tracciabilità delle operazioni di manutenzione;
  - 4) albo dei manutentori aggiornato.
- Procedure di interfaccia tra FCE e IM;
- Procedure atte al monitoraggio delle attività manutentive;
- Procedure atte alla fornitura di dati necessari per il riesame periodico della documentazione tecnica (dati di difettosità, avarie, frequenza, etc...) e dei termini contrattuali.

I contratti di esternalizzazione delle attività di manutenzione devono prevedere sempre la possibilità da parte di FCE di effettuare verifiche ispettive (audit) di prodotto e di processo, secondo la procedura.

L'appaltatore deve fornire accesso, nel rispetto degli obblighi di legge, alle strutture dove vengono effettuate le attività richieste da FCE.

## **5 RESPONSABILITÀ**

---

La responsabilità di applicazione della procedura è in capo al RUP che ha inoltre la responsabilità di:

- Valutare che i fornitori rispettino i requisiti introdotti dalla presente procedura;
- gestire economicamente i contratti, in collaborazione con il Direttore dell'esecuzione;
- recepire eventuali azioni correttive all'interno dei documenti contrattuali.

Il RUP ha la responsabilità di coordinare il processo di gestione dei dati riferiti all'applicazione delle procedure di Interfaccia e Monitoraggio dei contratti di fornitura dei servizi relativi ai processi di sicurezza di competenza dei responsabili dei processi interessati.

Il RSGS ha la responsabilità di gestire le Non Conformità e le relative Azioni Correttive che sono state eventualmente impostate mantenendo aggiornati gli Indicatori di Sicurezza individuati in sede di valutazione del rischio.

### **5.1 RESPONSABILITÀ DEL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI**

La responsabilità della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni è attribuita ai responsabili dei processi interessati con la supervisione del RSGS.